

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER L'ORCHESTRA DELLA SVIZZERA ITALIANA (CCL OSI) *valido dal 1. gennaio 2018*

Indice

Capitolo 1: Norme generali

- Art. 1** Oggetto, campo di applicazione e scopo
- Art. 2** Definizioni
- Art. 3** Impegno delle parti contraenti e riserva del diritto pubblico

Capitolo 2: Costituzione del rapporto d'impiego

- Art. 4** Competenza e procedura
- Art. 5** Contratto individuale di lavoro e dati personali
- Art. 6** Periodo di prova
- Art. 7** Periodo di assunzione iniziale e assunzione in pianta stabile
- Art. 8** Sede di lavoro

Capitolo 3: Doveri del dipendente

- Art. 9** Durata del lavoro
- Art. 10** Calcolo dei servizi suonati
- Art. 11** Calcolo dei servizi per trasferte senza pernottamento
- Art. 12** Calcolo dei servizi per trasferte con un solo pernottamento
- Art. 13** Calcolo dei servizi per altre trasferte e tournée
- Art. 14** Suddivisione del lavoro e pubblicazione dei piani
- Art. 15** Orari delle prove e delle registrazioni
- Art. 16** Turni e impiego dei musicisti
- Art. 17** Assenze prevedibili
- Art. 18** Assenze per malattia o infortunio
- Art. 19** Malattia o infortunio durante le vacanze
- Art. 20** Sostituzioni e indennità supplementari in caso di sostituzione
- Art. 21** Procedura di verifica
- Art. 22** Trasferimenti
- Art. 23** Doveri di servizio e norme di lavoro
- Art. 24** Occupazioni complementari e accessorie
- Art. 25** Provvedimenti disciplinari
- Art. 26** Procedura e rimedi giuridici
- Art. 27** Misure cautelari

Capitolo 4: Diritti del dipendente

- Art. 28** Protezione della personalità e della salute
- Art. 29** Stipendio base, supplemento di funzione e per strumenti secondari
- Art. 30** Assegni familiari
- Art. 31** Tredicesima mensilità
- Art. 32** Modalità di pagamento
- Art. 33** Rimborso spese di posteggio e indennità pasti
- Art. 34** Indennità per manutenzione strumenti
- Art. 35** Fornitura vestiario e indennità frac

Art. 36	Gratifica
Art. 37	Diritti d'interprete
Art. 38	Riposo giornaliero, riposo settimanale, giorni liberi e festivi
Art. 39	Lavoro notturno
Art. 40	Pause e intervalli minimi tra servizi suonati
Art. 41	Vacanze
Art. 42	Congedi straordinari pagati e non pagati
Art. 43	Congedi con deduzione di stipendio
Art. 44	Congedi per maternità e adozione
Art. 45	Protezione della maternità e della famiglia
Art. 46	Servizio militare, protezione civile e servizio civile
Art. 47	Stipendio in caso di malattia o infortunio; obblighi legali
Art. 48	Assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia
Art. 49	Assicurazione contro gli infortuni
Art. 50	Surrogazione
Art. 51	Assicurazione strumenti musicali
Art. 52	Funzioni pubbliche e sindacali, libertà sindacale
Art. 53	Secondo pilastro

Capitolo 5: Fine del rapporto di lavoro

Art. 54	Casi di fine del rapporto di lavoro
Art. 55	Certificato di lavoro
Art. 56	Limiti d'età AVS, invalidità e prepensionamento
Art. 57	Dimissioni del musicista
Art. 58	Mancata assunzione in pianta stabile
Art. 59	Disdetta per motivi disciplinari, d'incapacità o di conflittualità
Art. 60	Licenziamento immediato
Art. 61	Soppressione di posto
Art. 62	Disdetta in caso di lunga assenza per malattia o infortunio
Art. 63	Rimedi giuridici

Capitolo 6: Organi contrattuali

Art. 64	Commissione del personale e artistica
Art. 65	Commissione paritetica conciliativa
Art. 66	Autorità di ricorso
Art. 67	Quota sindacale e contributo di solidarietà

Capitolo 7: Disposizioni transitorie e finali

Art. 68	Diritto suppletorio
Art. 69	Durata, disdetta, clausola di crisi

Le parti contraenti

Allegato 1: Regolamento per concorsi e audizioni

Allegato 2: Regolamento per musicisti sostituti e aggiunti

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER L'ORCHESTRA DELLA SVIZZERA ITALIANA (CCL OSI) *valido dal 1. gennaio 2018*

Capitolo 1: Norme generali

Art. 1 Oggetto, campo di applicazione e scopo

¹ Il presente contratto collettivo di lavoro è stipulato in base agli art. 356 e segg. del Codice delle obbligazioni (CO) e regola ai sensi degli art. 319 e segg. CO i rapporti e le condizioni di lavoro dei musicisti occupati stabilmente dalla Fondazione per l'Orchestra della Svizzera italiana (FOSI).

² Per i musicisti sostituiti e aggiunti il presente CCL vale unicamente nei limiti indicati nell'Allegato 2.

³ Il presente CCL ha lo scopo di:

- a) permettere l'attività della FOSI, dopo l'avvenuta ridefinizione dei rapporti con la SSR/RSI, secondo principi di qualità, flessibilità e disponibilità;
- b) promuovere e realizzare un'uniforme applicazione delle condizioni di lavoro dei musicisti occupati presso la FOSI;
- c) favorire la collaborazione fra gli organi direttivi e i musicisti nell'interesse della qualità delle prestazioni e dello sviluppo dell'Orchestra della Svizzera italiana (OSI);
- d) garantire la pace sociale conformemente all'art. 357a CO.

Art. 2 Definizioni

¹ Ai sensi del presente CCL e dei suoi allegati si intendono per:

- a) *parti contraenti*: la Fondazione per l'Orchestra della Svizzera italiana (FOSI) e il Sindacato Svizzero dei Servizi Pubblici (VPOD);
- b) *dipendente* o *musicista*: il musicista occupato stabilmente dalla FOSI;
- c) *sostituto* o *aggiunto*: il musicista occupato occasionalmente dalla FOSI per sostituire un dipendente assente (sostituto) o per rinforzare occasionalmente l'organico dell'Orchestra (aggiunto);
- d) *Direzione*: il Direttore artistico-amministrativo della FOSI;
- e) *Amministrazione*: gli uffici della Direzione e il personale ivi impiegato;
- f) *Direttore* o *Direttore d'Orchestra*: il Maestro chiamato stabilmente od occasionalmente a dirigere l'OSI;
- g) *Direttore principale*: il Maestro chiamato stabilmente a dirigere l'OSI.

² Tutte le denominazioni professionali utilizzate nel presente CCL si intendono sia al maschile che al femminile.

Art. 3 Impegno delle parti contraenti e riserva del diritto pubblico

¹ Le parti contraenti si impegnano a far osservare le norme del presente contratto dai loro organi, dai loro rappresentanti e dai loro membri.

² La FOSI si impegna inoltre a far rispettare tali norme da tutti i Direttori chiamati a dirigere l'Orchestra e dai musicisti sostituiti e aggiunti.

³ Restano riservate le prescrizioni federali e cantonali di diritto pubblico concernenti il lavoro e la formazione professionale (art. 342 cpv. 1 lett. b CO), per quanto inderogabilmente applicabili ai musicisti professionisti.

Capitolo 2: Costituzione del rapporto d'impiego

Art. 4 Competenza e procedura

¹ L'assunzione è di competenza del Comitato direttivo della FOSI (art. 8 cpv. 2 lett. c) dello Statuto della FOSI) e avviene:

- a) di regola per concorso in base alla procedura indicata nell'Allegato 1 al presente CCL;
- b) in casi eccezionali per designazione senza concorso, su rapporto del Direttore artistico-amministrativo, sentiti il Direttore principale e la Commissione artistica, la quale deve a sua volta sentire l'Orchestra.

² L'assunzione è di regola a tempo indeterminato.

Art. 5 Contratto individuale di lavoro e dati personali

¹ Il candidato all'assunzione deve presentare al medico responsabile della FOSI il rapporto ufficiale del proprio medico attestante salute idonea e anamnesi passata (sottoscritto anche dal dipendente).

² All'inizio del rapporto di lavoro il dipendente e la FOSI sottoscrivono un contratto individuale di lavoro, nel quale sono indicate la funzione in base all'art. 9 cpv. 3, lo strumento principale, eventuali strumenti secondari, l'inizio dell'impiego, la fine del rapporto di lavoro se di durata determinata, lo stipendio base, l'eventuale aumento per anzianità già concesso, il supplemento salariale di funzione e le altre condizioni di servizio.

³ Nel contratto d'assunzione si precisa anche che la FOSI e il dipendente riconoscono gli organi definiti dal presente CCL.

⁴ Al dipendente vengono consegnati, a valere quale parte integrante del contratto individuale di lavoro, copia del presente CCL e dei suoi allegati, dei regolamenti riguardanti le assicurazioni sociali, del contratto concernente l'utilizzazione delle prestazioni dell'Orchestra – stipulato tra la FOSI, la Società degli interpreti svizzeri (SIG) e il Sindacato VPOD –, come pure delle condizioni relative all'assicurazione strumenti.

⁵ Ogni dipendente deve comunicare all'Amministrazione un contatto telefonico ove è regolarmente reperibile e, tempestivamente, ogni cambiamento dei propri dati personali.

Art. 6 Periodo di prova

¹ I primi tre mesi di impiego sono considerati periodo di prova. Se il tempo di prova viene ridotto a seguito di malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale, esso è prolungato di un periodo equivalente.

² Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti in ogni momento, con un preavviso di 15 giorni.

Art. 7 Periodo di assunzione iniziale e assunzione in pianta stabile

¹ I primi dodici mesi d'impiego del musicista, compreso il tempo di prova, sono considerati periodo di assunzione iniziale, durante il quale egli viene sottoposto a due qualifiche, una dopo sei mesi e una dopo dieci mesi dall'inizio dell'impiego, da parte della Commissione

esaminatrice. In base alla qualifica espressa dalla Commissione esaminatrice, la FOSI decide l'assunzione in pianta stabile del musicista.

² In casi particolari la FOSI può prolungare il periodo di assunzione iniziale del musicista sino a 24 mesi, compreso il periodo di prova.

³ Nella fase del periodo di assunzione iniziale successiva al periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti con un preavviso di 2 mesi per la fine di un mese. Successivamente, il preavviso di disdetta è di 6 mesi, fatto salvo il licenziamento immediato per cause gravi e l'art. 61 CCL OSI per il caso di soppressione di posto.

⁴ Durante il periodo di assunzione iniziale il musicista non può far parte della Commissione esaminatrice.

Art. 8 Sede di lavoro

¹ Il luogo abituale di lavoro dell'orchestra è il Cantone Ticino e Mesolcina.

² Sono considerate attività fuori sede, per le quali ad esempio il tempo di trasferta viene conteggiato come tempo di lavoro, quelle eseguite al di fuori del Cantone Ticino e della Mesolcina.

³ Per il tempo di trasferta per lo svolgimento di attività all'interno del Cantone Ticino e della Mesolcina, viene considerato forfettariamente l'utilizzo annuo di 12 dei servizi di cui all'art. 9 cpv. 3 CCL OSI.

⁴ La FOSI organizza il trasporto al di fuori del Distretto di Lugano e anche nei luoghi al suo interno difficilmente raggiungibili con i mezzi pubblici.

⁵ La FOSI assicura che i luoghi in cui si tengono i concerti e le prove siano decorosi e rispettosi della salute dei musicisti.

Capitolo 3: Doveri del dipendente

Art. 9 Durata del lavoro

¹ La durata del lavoro è calcolata in servizi.

² Al di fuori dei servizi il musicista deve studiare preventivamente le opere che devono essere eseguite e curare il perfezionamento delle sue qualità artistiche, ciò di cui la FOSI deve debitamente tenere conto nell'allestimento dei piani di lavoro.

³ Durante un anno solare a seconda della funzione da un singolo musicista sono esigibili al massimo i seguenti servizi suonati (per un grado di occupazione al 100%):

- a) archi fila: 310 servizi;
- b) sostituti I parti archi: 300 servizi;
- c) I parti archi: 290 servizi, di cui 155 come prima parte;
- d) I parti fiati: 280 servizi, di cui 155 come prima parte;
- e) timpani: 275 servizi;
- f) sostituto spalla: 275 servizi;
- g) violino di spalla II: 260 servizi;
- h) violino di spalla I: 220 servizi.

⁴ Ai servizi suonati massimi esigibili del cpv. 3 si possono aggiungere al massimo 25 servizi tecnici per viaggi, trasferte e tournée. In caso di comprovata necessità e non vi fossero più disponibili sufficienti servizi tecnici, la Direzione può trasformare servizi suonati in servizi tecnici, valendo 1 servizio tecnico 2 servizi suonati.

⁵ Servizi non utilizzati durante un anno solare non possono essere riportati all'anno successivo. Il conteggio annuo dei servizi suonati effettuati da ogni singolo musicista potrà essere determinato in modo definitivo soltanto a consuntivo, a fine anno. Nel corso del mese di novembre l'Amministrazione consegnerà a ogni musicista una previsione di conteggio.

⁶ Il superamento dei servizi massimi esigibili è possibile soltanto con il consenso del singolo musicista. Gli eventuali servizi in eccesso verranno remunerati con il valore indicato all'art. 43 cpv. 1 CCL OSI (60% del valore salariale del servizio) oppure dedotti dai servizi massimi esigibili dell'anno successivo del singolo musicista.

Art. 10 Calcolo dei servizi suonati

¹ I servizi suonati vengono calcolati come segue:

- a) prova di meno di 2 ore (solo in trasferta): ½ servizio;
- b) prova da 2 a 3 ore: 1 servizio;
- c) prova oltre 3 ore fino a 4 ore: 1½ servizio;
- d) registrazione fino a 3 ore: 1 servizio;
- e) concerto fino a 3½ ore: 1 servizio;
- f) concerto fino a 4 ore: 1½ servizio.

² Prove o concerti che superano le 4 ore (antigenerali, generali e rappresentazioni operistiche) valgono 2 servizi suonati. In questo caso non possono essere svolti altri servizi suonati nel medesimo giorno.

³ Nella durata e numero di servizi relativi a un concerto è compresa anche l'eventuale prova di posizione e la pausa immediatamente successiva di almeno 30 minuti.

⁴ In occasione di produzioni a scopo didattico, in particolare nei concerti per le scuole e nelle iniziative per famiglie, in un unico turno d'orchestra giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. e) e f) possono essere svolte due repliche.

⁵ Nelle produzioni RSI finalizzate alla registrazione e a condizione che sia strettamente necessario, è possibile prolungare il servizio di ¼ ora in cambio di un'indennità di Fr. 30.- per musicista.

Art. 11 Calcolo dei servizi per trasferte senza pernottamento

¹ Per le trasferte senza pernottamento al di fuori del Cantone Ticino e della Mesolcina valgono i seguenti calcoli:

	Servizi suonati	Servizi tecnici (viaggi, pause, prove di posizione)
a) fino a 4 ore di impegno:	1	-
b) fino a 6 ore di impegno:	1	½
c) fino a 8 ore di impegno:	1	1
d) fino a 10 ore di impegno:	1	1½
e) fino a 12 ore di impegno:	1	2
f) fino a 14 ore di impegno:	1	2½
g) oltre le 14 ore di impegno:	1	3

² Nel tempo di impegno non viene conteggiato il tempo effettivo pianificato per l'eventuale pausa pasto che dovesse eccedere 1 ora. Non viene inoltre conteggiato il tempo effettivo pianificato per eventuali prove eccedenti la mezz'ora, ritenuto che le stesse saranno conteggiate come servizi suonati (art. 10).

Art. 12 Calcolo dei servizi per trasferte con un solo pernottamento

Per le trasferte con un solo pernottamento valgono i seguenti calcoli dei servizi:

	Servizi suonati	Servizi tecnici
a) con ritorno alla sede di lavoro prima delle 13:30:	1	2
b) con ritorno alla sede di lavoro dopo le 13:30:	1	3

Art. 13 Calcolo dei servizi per altre trasferte e tournée

¹ Per le trasferte con due o più pernottamenti valgono i seguenti calcoli dei servizi:

	Servizi suonati	Servizi tecnici
a) per ogni giorno di solo viaggio fino a 9 ore:	-	1
b) per ogni giorno di solo viaggio oltre 9 ore:	-	2
c) giorno di viaggio con concerto o prova:	1	1
d) giorno con solo concerto:	1	-
e) giorno con prova e concerto:	2	-
f) giorno di riposo:	-	-

² I viaggi di cui alle lett. a), b) o c) del cpv. 1 sono intesi con qualsiasi mezzo di trasporto, unico o combinati fra di loro. I viaggi in torpedone non devono tuttavia, di regola, superare le 6 ore consecutive (fermate per pause escluse). In caso contrario vengono conteggiati 2 servizi tecnici già a partire da 6 ore di viaggio consecutive in torpedone (fermate per pause escluse).

³ Le trasferte con almeno tre pernottamenti consecutivi sono considerate tournée. La tabella di cui al precedente cpv. 1 è applicabile per un massimo di 14 giorni di tournée per anno civile. A partire dal 15. giorno di tournée nel medesimo anno civile il calcolo dei servizi dovrà essere concordato di volta in volta fra la Direzione e i delegati dell'Orchestra.

Art. 14 Suddivisione del lavoro e pubblicazione dei piani

¹ L'anno viene suddiviso in periodi di 4 settimane ciascuno, partendo dal lunedì della prima settimana di lavoro dell'Orchestra di ogni anno solare. Al loro interno valgono i seguenti limiti massimi:

- servizi suonati massimi per periodo: 34;
- servizi suonati massimi per giorno: 3 (2 turni di lavoro, massimo 7 ore totali);
- giorni di lavoro consecutivi massimi: 6 (esclusi i viaggi), con possibilità di aggiunta di un giorno se migliora la pianificazione generale, nei limiti consentiti dalla legislazione sul lavoro.

² Il piano di massima annuo (programmazione dei giorni di lavoro con l'indicazione approssimativa dei servizi per produzione) deve essere pubblicato entro il 15 maggio per la stagione (settembre-agosto) successiva.

³ Il piano del periodo di 4 settimane (programmazione degli orari di lavoro) deve essere pubblicato entro la prima settimana del periodo in corso per il periodo successivo.

⁴ In caso di comprovato imprevisto (sostituzione all'ultimo momento di un Direttore d'Orchestra o di un solista, cancellazione di un volo, problemi tecnici di una sala, ecc.), la Direzione può in via eccezionale adattare gli orari delle prove alle nuove esigenze. I musicisti devono fare il possibile per rendersi disponibili, in modo da non compromettere la qualità della produzione.

⁵ Il piano di lavoro dettagliato della singola produzione è indicativo e non strettamente vincolante. Il Direttore d'Orchestra, per motivi artistici od organizzativi, può apportarvi modifiche, purché sia presente l'organico necessario; in caso contrario la Direzione decide come procedere. Il Direttore d'Orchestra può comunque decidere in ogni momento e senza preavviso di lavorare a sezioni, dividendo l'orchestra od omettendo determinati strumenti.

⁶ Se a un musicista non è richiesto di suonare in uno o più servizi di una produzione in cui è convocato, gli vengono comunque conteggiati tutti i servizi della produzione stessa.

⁷ La FOSI può apportare modifiche al programma musicale, a condizione di non mettere in pericolo la qualità artistica dell'Orchestra.

Art. 15 Orari delle prove e delle registrazioni

¹ Nel limite del possibile, l'orario delle prove e delle registrazioni è il seguente:

09:30-12:30 / 14:00-16:30, oppure

09:30-12:30 / 19:30-22:30, oppure

13:30-16:30 / 19:30-22:30.

² Durante le trasferte e le tournée, gli orari delle prove saranno di volta in volta adattati alle esigenze organizzative.

Art. 16 Turni e impiego dei musicisti

¹ Le prime parti scelgono i turni liberi in accordo tra loro e propongono la suddivisione dei turni quando richiesto dall'Amministrazione, idealmente ogni tre mesi, in modo da garantire la presenza in tutte le produzioni di una prima parte e assicurare un'equilibrata distribuzione del ruolo di prima parte. La Direzione, per motivi artistici o amministrativi, può eccezionalmente modificare i turni proposti.

² Riservato quanto previsto all'art. 20 cpv. 1 CCL OSI, le prime parti, in accordo con i sostituti, sottopongono per approvazione alla Direzione dei turni di servizio, in cui il sostituto svolge il ruolo di prima parte.

³ Ogni proposta di scambio del turno di servizio da parte dei musicisti deve essere comunicata immediatamente all'Amministrazione per iscritto e approvata dalla Direzione.

⁴ Per i concerti che la Direzione giudica importanti, per le trasferte e per le tournée, di regola è richiesta la presenza di entrambe le prime parti.

⁵ In caso di organici differenziati nella stessa produzione senza specifica pianificazione, vengono liberati i musicisti non stabili (aggiunti o sostituti) e i musicisti di fila e le prime parti degli archi non di turno secondo una rotazione interna concordata fra i singoli musicisti, proporzionalmente, prima un musicista non stabile e poi un musicista stabile e così via, in modo che per ogni sezione il numero di musicisti stabili liberati non superi quello dei musi-

cisti non stabili liberati. I fiati stabili, di regola, devono suonare. La Direzione può valutare eventuali deroghe per i fiati, su richiesta scritta, a dipendenza del programma.

⁶ Per gli archi il piano di rotazione è stabilito dalla Direzione in collaborazione con i capifila di turno.

⁷ L'Orchestra può essere impiegata in gruppi separati per prove a sezione, eccezionalmente anche in orari diversi.

⁸ Nel limite dei contratti individuali di lavoro la Direzione, d'intesa con il Direttore principale e con i capifila dei leggi in questione, stabilisce i posti in Orchestra. Una rotazione periodica è auspicabile.

Art. 17 Assenze prevedibili

Le assenze prevedibili, quali ad esempio cure, congedi, servizio militare, servizio civile e di protezione civile, o per qualunque altro titolo, devono essere preannunciate dal dipendente mediante apposito formulario di regola con almeno tre settimane di anticipo ed essere autorizzate dalla Direzione.

Art. 18 Assenze per malattia o infortunio

¹ In caso di assenza per malattia o infortunio il dipendente dovrà avvertire immediatamente l'Ispettore d'Orchestra o, se irreperibile, l'Amministrazione della FOSI tramite comunicazione telefonica orale.

² Se l'assenza si protrae per più di 2 giorni, il dipendente dovrà inviare immediatamente il certificato medico all'Amministrazione della FOSI, senza che questa lo debba sollecitare.

³ Indipendentemente dai giorni di assenza, il certificato medico deve essere subito presentato in caso di assenza immediatamente precedente o posteriore alle vacanze.

⁴ Durante le assenze per malattia o infortunio il musicista può allontanarsi dal proprio domicilio o svolgere una qualsiasi attività lavorativa soltanto a condizione di esserne autorizzato dal medico e di averne informata la Direzione. Durante tutto il periodo di assenza per malattia o infortunio il musicista ha l'obbligo di essere reperibile.

⁵ Dopo due assenze fino a 2 giorni motivate con ragioni di salute avvenute nel corso di un anno civile, il dipendente dovrà subito produrre il certificato medico per qualsiasi ulteriore assenza che si verifichi nel medesimo anno.

⁶ La Direzione potrà ordinare delle visite mediche di controllo da parte di un medico di fiducia della FOSI.

⁷ In caso di certificato a tempo indeterminato la Direzione può richiedere periodicamente la conferma dello stesso.

⁸ In caso di mancato avviso e di mancata presentazione del certificato medico, l'assenza è considerata arbitraria. Le assenze arbitrarie sono dedotte dallo stipendio, riservati i provvedimenti disciplinari dell'art. 25 CCL OSI.

Art. 19 Malattia o infortunio durante le vacanze

¹ Il dipendente che si ammala o subisce un infortunio durante le vacanze è tenuto ad annunciare immediatamente il caso e a trasmettere il relativo certificato medico all'Amministrazione della FOSI. Egli deve essere reperibile per permettere le debite verifiche da parte della FOSI. In caso di mancata tempestiva segnalazione o presentazione del certificato medico, la malattia o l'infortunio sono computati come vacanze.

² Non sono presi in considerazione i casi di malattia e infortunio, che in base al referto medico consentono di muoversi liberamente o con lievi limitazioni.

³ Se il dipendente considera l'infortunio o la malattia come interruzione delle vacanze e le condizioni di salute lo permettono, la Direzione può chiedergli di rientrare al domicilio.

Art. 20 Sostituzioni e indennità supplementari in caso di sostituzione

¹ In caso di assenza di una prima parte e su richiesta della Direzione, il sostituto in prima istanza o l'altra prima parte, se è d'accordo, effettua la sostituzione.

² In caso di sostituzione di un musicista, al sostituto vengono corrisposte le seguenti indennità in aggiunta al suo stipendio:

- a) arco di fila che va al primo leggio: Fr. 30.-/servizio (fino a un massimo mensile di Fr. 500.-);
- b) arco di fila che fa il capofila: Fr. 50.-/servizio (fino a un massimo mensile di Fr. 500.-);
- c) strumento non contrattuale: Fr. 50.-/servizio (fino a un massimo mensile di Fr. 500.-; sono esclusi strumentini, facili percussioni e simili, secondo quanto indicato in partitura);
- d) trombe naturali e corni naturali: Fr. 30.-/servizio (fino a un massimo mensile di Fr. 500.-);
- e) sostituto prima parte che sostituisce la prima parte per più di 85 servizi all'anno: Fr. 30.-/servizio (fino a un massimo mensile di Fr. 500.-);
- f) prima parte che supera del 10% il proprio ruolo: Fr. 30.-/servizio (fino a un massimo mensile di Fr. 500.-).

³ Qualora il ruolo di prima parte sia coperto da due musicisti impiegati a tempo parziale per un totale inferiore al 100%, l'indennità viene versata dal momento del superamento dei servizi attribuiti ad ognuno di essi.

Art. 21 Procedura di verifica

¹ Il musicista che manifesta un calo di rendimento nella sua funzione è sottoposto alla seguente procedura di verifica:

- a) la Direzione gli notifica attraverso un colloquio e per iscritto che egli dispone di 6 mesi per raggiungere il livello richiesto;
- b) alla scadenza dei 6 mesi la Direzione, sentiti l'eventuale Direttore principale e la Commissione artistica, notifica al musicista interessato la decisione, che deve indicare se il caso è stato risolto oppure gli eventuali provvedimenti, quali ad esempio il collocamento in una posizione inferiore d'organico o la disdetta del contratto di lavoro (art. 60 CCL OSI);
- c) il musicista che non è d'accordo con la decisione della Direzione giusta la lett. b) può esigere entro 30 giorni dalla notifica di essere sentito da parte di un Collegio di tre periti, formato dal Direttore principale, in qualità di presidente, e da due membri designati all'unanimità dalla Commissione artistica. Qualora la Commissione artistica non riuscisse a designare i due membri con voto unanime dei presenti, essi saranno designati uno dalla FOSI e uno dal Sindacato VPOD. Nel caso in cui non fosse in carica un Direttore principale, la FOSI designerà per l'occasione un Direttore d'Orchestra scelto fra quelli di riferimento che conoscono la realtà dell'OSI. Le parti si impegnano ad attenersi al giudizio di tale Collegio, che è quindi definitivo.

² Indipendentemente dalla procedura di cui al cpv. 1, la Direzione può accettare di collocare in una posizione inferiore d'organico il musicista che ne fa richiesta.

³ Resta riservata la procedura dell'art. 56 cpv. 3 CCL OSI per il caso di anzianità.

Art. 22 Trasferimenti

¹ Una prima parte, un sostituto prima parte o il sostituto spalla che assume una funzione in una posizione inferiore d'organico a seguito dell'applicazione dell'art. 21 CCL OSI conserva la seguente garanzia di stipendio:

- a) il 25% della differenza di stipendio, se ha effettuato almeno 10 anni di attività nella sua funzione presso la FOSI;
- b) l'importo di cui alla lett. a) è aumentato del 7,5% della differenza di stipendio per ogni ulteriore anno di attività nella sua funzione presso la FOSI fino al massimo del 100% del suo stipendio.

² I servizi massimi esigibili vengono adeguati alla nuova posizione (art. 9 CCL OSI). Continuano invece a valere i servizi massimi della precedente posizione, se il musicista ha più di 55 anni e il trasferimento avviene su sua richiesta in base all'art. 21 cpv. 2 CCL OSI.

Art. 23 Doveri di servizio e norme di lavoro

¹ Il musicista ha segnatamente i seguenti doveri generali di servizio:

- a) eseguire il lavoro assegnato con serietà, diligenza e spirito di collaborazione, rispettando in particolare le direttive impartite dai responsabili, il CCL OSI, i relativi allegati e i principi dell'etica professionale;
- b) rispettare gli orari stabiliti;
- c) tutelare gli interessi della FOSI, evitare di svolgere attività contrarie all'interesse della medesima e mostrarsi degno della stima e della fiducia richiesta dalla propria funzione;
- d) non rivelare, durante il rapporto di lavoro e dopo la sua fine, fatti di natura confidenziale di cui è venuto a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- e) custodire ed usare con cura installazioni, attrezzature e materiale, così come tutti gli strumenti musicali che gli vengono messi a disposizione.

² Valgono inoltre segnatamente le seguenti specifiche norme di lavoro:

- a) durante le prove e le esecuzioni i musicisti sono sottoposti all'autorità del Direttore d'Orchestra;
- b) i musicisti si impegnano a trovarsi al loro posto in Orchestra almeno 5 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del servizio. Il musicista deve presentarsi ad ogni servizio con gli strumenti contrattuali efficienti;
- c) l'organico completo dev'essere presente nella tenuta richiesta 10 minuti prima dell'ora fissata per i concerti pubblici e per i concerti diffusi in diretta dalla radio o dalla televisione;
- d) il momento della pausa è deciso dal Direttore d'Orchestra, ma in ogni caso nella fascia oraria centrale;
- e) il violino di spalla di turno regola l'accordatura in collaborazione con il primo oboe;
- f) durante prove e concerti, spiegazioni del Direttore d'Orchestra incluse, i musicisti devono svolgere il loro lavoro sempre con il massimo impegno e la massima concentrazione;
- g) durante le prove soltanto i delegati dell'Orchestra sono autorizzati a conferire con il Direttore d'Orchestra per questioni di organizzazione del lavoro;
- h) i capifila degli archi hanno il compito di curare la qualità artistica e la disciplina della propria sezione;
- i) durante le prove, in caso di divergenze gravi sul piano musicale, il violino di spalla si assume la responsabilità di risolvere il problema. Eventuali contestazioni importanti devono coinvolgere la Direzione o un suo delegato.

Art. 24 Occupazioni complementari e accessorie

¹ La funzione di musicista dell'OSI costituisce l'attività prioritaria. Il musicista impiegato con un grado di occupazione del 100% deve essere a disposizione per tutta l'attività annuale dell'Orchestra. Qualsiasi altra attività ricorrente od occasionale che non rientri in tale funzione, non deve pregiudicare la capacità di lavoro o la salute del musicista, né essere inconciliabile con il decoro della funzione stessa.

² Le prestazioni di servizio richieste dalla FOSI, anche non previste nel piano annuale, hanno la precedenza rispetto ad altri impegni. Fanno eccezione i congedi precedentemente concessi.

³ Attività accessorie remunerate e non occasionali sono possibili solo se autorizzate per iscritto dalla Direzione, che ne verifica la compatibilità con i capoversi precedenti. Qualora tali attività coincidessero con l'impegno di presenza secondo il piano di lavoro dell'Orchestra, esse devono essere oggetto di una richiesta di congedo con deduzione di stipendio (art. 43 CCL OSI).

Art. 25 Provvedimenti disciplinari

¹ Le trasgressioni ai doveri di servizio e alle norme di lavoro sono punite dalla Direzione:

- a) con l'ammonizione scritta nei casi di lieve entità;
- b) con la multa fino a Fr. 500.-;
- c) con la sospensione dall'impiego, con o senza la privazione (totale o parziale), dello stipendio per un massimo di 3 mesi;
- d) con il licenziamento nei termini di disdetta contrattuali (art. 59 CCL OSI);
- e) con il licenziamento immediato ai sensi dell'art. 337 CO (art. 60 CCL OSI).

² Le sanzioni previste alle lett. b) e c) possono essere accompagnate dalla comminatoria che in caso di recidiva si procederà al licenziamento di cui alla lett. d) o e). I proventi delle multe sono riversati nel fondo di prepensionamento.

Art. 26 Procedura e rimedi giuridici

¹ Le sanzioni disciplinari non possono essere prese senza preventiva inchiesta. Al dipendente deve essere data conoscenza per iscritto dell'accusa mossagli e dei risultati dell'inchiesta. Il dipendente può farsi assistere e prendere posizione per iscritto contro quella comunicazione entro 10 giorni.

² Una volta esperita la procedura d'inchiesta di cui al cpv. 1, la Direzione può decidere il provvedimento disciplinare, motivandolo, comunicandolo per iscritto al dipendente e dandogli l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

³ Nello stabilire i provvedimenti disciplinari contro un dipendente la Direzione deve tener conto della colpa, dei motivi, della condotta precedente, della funzione e della responsabilità, come pure dell'estensione e dell'importanza degli interessi di servizio lesi o compromessi dal musicista.

⁴ Contro i provvedimenti disciplinari dell'art. 25 lett. b), c), d) ed e) il dipendente può fare ricorso all'Autorità di ricorso entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso contro un licenziamento o la sospensione dall'impiego non ha effetto sospensivo. I termini non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.

Art. 27 Misure cautelari

¹ Nei casi di violazione dei doveri di servizio o di commissione di reati, per i quali il dipendente è sottoposto ad inchiesta penale o procedimento giudiziario, egli può essere sospeso

dall'impiego e/o dallo stipendio sino a definizione del procedimento stesso. In caso di proscioglimento il dipendente dovrà ricevere lo stipendio che non gli è stato versato. Resta in ogni caso ancora riservata la successiva applicazione degli art. 25 e 26 CCL OSI.

² Contro il provvedimento cautelare è data la possibilità di ricorso all'Autorità di ricorso entro 30 giorni dalla notifica.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

I termini non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.

Capitolo 4: Diritti del dipendente

Art. 28 Protezione della personalità e della salute

¹ Nei rapporti di lavoro la FOSI deve rispettare e proteggere la personalità del dipendente e deve avere riguardo per la sua salute.

² La FOSI ossequia le disposizioni per la tutela della salute dei lavoratori emanate dal Cantone e dalla Confederazione. In caso di bisogno le parti contraenti possono istituire una commissione paritetica per la promozione della salute sul posto di lavoro.

Art. 29 Stipendio base, supplemento di funzione e per strumenti secondari

¹ Lo stipendio lordo base dei musicisti della FOSI, comprensivo della tredicesima mensilità, è il seguente (valori in vigore al 1. gennaio 2012 uguali a quelli del 1. gennaio 2011 stabiliti su base 104.2 punti dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di novembre 2010, tabella dicembre 2005=100):

- a) stipendio base annuo minimo: Fr. 84'136.-;
- b) aumento annuo: Fr. 1'123.-;
- c) stipendio base annuo massimo: Fr. 98'735.-.

² Nello stabilire lo stipendio iniziale la FOSI può anticipare parte o l'integralità degli aumenti annui, tenendo conto dell'attività professionale svolta o della qualificazione raggiunta dal musicista presso altri datori di lavoro. In ogni caso gli anni di formazione o di tirocinio non sono conteggiati.

³ L'aumento annuo decorre a partire dal 1. gennaio di ogni anno fino al raggiungimento dello stipendio base annuo massimo. Se il dipendente ha svolto attività lavorativa almeno durante 6 mesi nell'anno, l'aumento decorre al 1. gennaio dell'anno di lavoro successivo, altrimenti l'aumento decorre al 1. gennaio del secondo anno di lavoro successivo all'inizio dell'attività presso la FOSI. L'aumento decorre al 1. gennaio del secondo anno di lavoro successivo all'inizio dell'attività presso la FOSI anche in caso di assenza per oltre 6 mesi causata da malattia o infortunio.

⁴ In caso di valutazione negativa del dipendente da parte della Direzione, l'aumento annuo può essere sospeso. Tale decisione è passibile di ricorso all'Autorità di ricorso entro 30 giorni dalla notifica.

⁵ A seconda della specifica funzione contrattuale, allo stipendio lordo base del singolo musicista viene aggiunto il seguente supplemento salariale annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità (valori in vigore al 1. gennaio 2012 uguali a quelli del 1. gennaio 2011 stabiliti su base 104.2 punti dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di novembre 2010, tabella dicembre 2005=100):

- a) violino di spalla: Fr. 26'500.-;
- b) secondo violino di spalla: Fr. 21'500.-;
- c) prima parte archi, sostituto violino di spalla: Fr. 16'432.-;

d) sostituti prime parti archi:	Fr. 8'931.-;
e) fiati:	Fr. 8'931.-;
f) prima parte fiati:	Fr. 7'501.-;
g) percussione:	Fr. 16'432.-;
h) strumenti secondari:	Fr. 2'288.-.

⁶ I musicisti a beneficio del supplemento salariale giusta il cpv. 5 sono tenuti a suonare senza altri supplementi anche passi solistici e scoperti.

⁷ Tutti i musicisti dell'OSI, senza distinzione tra le prime parti e i musicisti di fila, sono tenuti a suonare in formazioni ridotte (fino a un minimo di 10 musicisti) senza supplementi salariali.

⁸ Lo stipendio base e il supplemento di funzione e per strumenti secondari di cui al presente art. 29 vengono adeguati al rincaro come per i dipendenti dello Stato. In caso di situazione finanziaria difficile della FOSI il Consiglio di fondazione può decidere di derogare a tale principio, dopo aver sentito il sindacato VPOD e la Commissione del personale.

Art. 30 Assegni familiari

Il dipendente ha diritto all'assegno per figlio e all'assegno di formazione in base alle disposizioni per i salariati contenute nelle leggi federali e cantonali, riservato l'art. 47 cpv. 2 CCL OSI.

Art. 31 Tredicesima mensilità

¹ I dipendenti hanno diritto alla tredicesima mensilità proporzionalmente al rapporto di lavoro esistente durante l'anno. Essa è versata nel mese di novembre o, in ogni caso, con l'ultimo stipendio, se il rapporto di lavoro è sciolto prima di tale mese.

² Il diritto alla tredicesima mensilità è mantenuto anche in caso di malattia, infortunio e maternità, conformemente alle disposizioni dell'art. 47 CCL OSI. Non vengono per contro conteggiati i periodi di congedo non pagato di cui all'art. 42 cpv. 4 CCL OSI.

Art. 32 Modalità di pagamento

¹ Il salario (stipendio annuo base ed eventuale supplemento di funzione e/o per strumento secondario suddiviso per tredici mensilità), l'assegno figli e le altre indennità previste dal CCL OSI sono pagati mensilmente, entro il 20 del mese, sul conto indicato dal musicista.

² Per chi inizia l'attività lavorativa nel corso del mese, la retribuzione è calcolata proporzionalmente al periodo di servizio (stipendio e indennità mensile diviso 30, moltiplicato per i giorni di calendario successivi all'assunzione).

Art. 33 Rimborso spese di posteggio e indennità pasti

¹ La FOSI corrisponde al musicista un'indennità massima di Fr. 50.- al mese quale partecipazione alle spese effettive di posteggio presso la sede di lavoro. Al musicista che rinuncia ad avere il posteggio presso la sede di lavoro, la FOSI versa un importo di Fr. 25.- al mese con lo stipendio di dicembre.

² Il dipendente ha diritto a un'indennità di Fr. 26.- per un pasto principale nella Svizzera italiana e di Fr. 35.- per un pasto principale al di fuori di essa e salvo che il pasto non sia comunque offerto al musicista, quando per attività di servizio (trasferte):

- a) lascia il luogo abituale di lavoro prima delle ore 12:30 o quando vi fa ritorno dopo le ore 13.30;

b) lascia il luogo abituale di lavoro prima delle ore 18:15 o quando vi fa ritorno dopo le ore 19:15.

³ In caso di tournée sono riconosciute due indennità pasto di Fr. 35.- al giorno, salvo che i pasti siano comunque offerti al musicista.

⁴ In caso di trasferta con necessità di pernottamento o di tournée la FOSI si preoccupa di fornire ai musicisti il pernottamento e la prima colazione in un albergo adeguato. La FOSI si adopera per mettere a disposizione dei musicisti, se necessario e nel limite del possibile, camere *day use*.

Art. 34 Indennità per manutenzione strumenti

¹ La messa a disposizione, la manutenzione e la riparazione del proprio o dei propri strumenti sono a carico del musicista.

² Per la manutenzione ordinaria di tali strumenti il musicista ha diritto, dietro presentazione delle rispettive fatture in originale, al rimborso del 75% delle spese effettivamente sopportate fino a concorrenza dei seguenti importi massimi per anno civile (valori in vigore al 1. gennaio 2012 uguali a quelli del 1. gennaio 2011 stabiliti su base 104.2 punti dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di novembre 2010, tabella dicembre 2005=100):

- a) flauti: Fr. 1'500.-;
- b) ottavini: Fr. 535.-;
- c) oboe: Fr. 1'877.-;
- d) corni inglesi: Fr. 1'877.-;
- e) clarinetti Fr. 1'427.-;
- f) fagotti: Fr. 1'914.-;
- g) corni: Fr. 1'000.-;
- h) trombe: Fr. 450.-;
- i) violini: Fr. 1'111.-;
- l) viole: Fr. 1'359.-;
- m) violoncelli: Fr. 1'412.-;
- n) contrabbassi: Fr. 1'000.-.

³ Nell'indennità per gli strumenti a fiato sono incluse le spese per le ance e gli attrezzi necessari.

⁴ In caso di revisione generale dello strumento è possibile recuperare la parte d'indennità massima non utilizzata l'anno precedente.

⁵ In caso di impiego a tempo parziale l'indennità massima è ridotta proporzionalmente.

⁶ Il pagamento viene effettuato dalla FOSI il mese seguente la presentazione delle fatture, ritenuto il limite massimo annuo di cui al cpv. 2 e che esse non vengono più riconosciute oltre un anno dalla loro emissione.

⁷ Le indennità di cui al presente articolo vengono adeguate come indicato all'art. 29 cpv. 8 CCL OSI. In caso di situazione finanziaria difficile della FOSI il Consiglio di fondazione può decidere di derogare a tale principio, dopo aver sentito il sindacato VPOD e la Commissione del personale,

⁸ La FOSI mette a disposizione sul luogo di lavoro gli altri strumenti necessari all'attività non previsti nell'art. 34 cpv. 2.

Art. 35 Fornitura vestiario e indennità frac

¹ La FOSI ha il diritto di esigere, a seconda del caso, le seguenti tenute:

- a) uomini: frac con camicia, cravattino, fascia o gilet, calze nere lunghe, scarpe nere classiche (lucide o vernice); donne: abito da sera, lungo e nero;
- b) uomini: completo scuro, possibilmente nero, camicia e cravatta; donne: abito o completo scuro adeguato;
- c) camicia nera o maglietta nera.

² Il frac e l'abito da sera sono forniti dalla FOSI ai musicisti, i quali se ne prendono cura e se ne assumono le spese. Se necessario essi sono sostituiti ogni sette anni. La camicia nera e la maglietta nera sono forniti dalla FOSI secondo l'occorrenza.

³ In caso di partenza nei tre anni successivi alla consegna, il musicista ha il diritto di riscattare tali abiti a condizioni di favore. Trascorso questo termine gli abiti diventano di sua proprietà.

⁴ Per ogni produzione (prove con luci e repliche comprese) dove è richiesto l'abbigliamento con frac una o più volte, ai musicisti è corrisposta un'indennità di Fr 15.-.

Art. 36 Gratifica

¹ Dopo 20 anni di servizio consecutivi prestati presso la FOSI i dipendenti riceveranno una gratifica pari all'importo dello stipendio percepito il mese precedente al giubileo. Tuttavia se lo stipendio durante il decennio precedente il giubileo ha subito variazioni importanti, l'importo della gratifica sarà stabilito sulla base della percentuale media d'occupazione. L'indennità per economia domestica e l'assegno figli non sono computabili nel calcolo della gratifica. La gratifica deve essere pagata nel mese in cui nasce il diritto.

² In seguito, tale gratifica sarà corrisposta ogni cinque anni, sulla base dello stipendio medio del lustro.

³ In caso d'interruzione, gli anni di servizio prestati precedentemente presso la FOSI vengono conteggiati, se l'assenza non è stata superiore a tre anni. In ogni caso l'assenza non è conteggiata nel computo degli anni di servizio.

⁴ Il dipendente può convertire la gratifica in 4 settimane di congedo pagato. Il periodo di assenza deve essere concordato con la Direzione. A tal fine il musicista deve inoltrare richiesta all'Amministrazione mediante apposito formulario con un preavviso di almeno 3 settimane. La Direzione si impegna a rispondere entro una settimana. Nessuna richiesta soltanto orale verrà presa in considerazione.

Art. 37 Diritti d'interprete

I diritti d'interprete sono regolati nel contratto stipulato tra la FOSI, la Schweizerische Interpretengenosenschaft SIG e il Sindacato VPOD.

Art. 38 Riposo giornaliero, riposo settimanale, giorni liberi e festivi

¹ Se la programmazione lo consente il sabato e la domenica sono giorni liberi.

² Sono inoltre liberi il 25 e il 26 dicembre, la Pasqua e il lunedì di Pasqua. Il 24 dicembre è libero, salvo in caso di viaggio di rientro da una trasferta o da una tournée. Eventuali eccezioni a questo cpv. devono essere autorizzate dalla maggioranza del plenum dell'Orchestra.

³ Per quanto riguarda l'eventuale lavoro domenicale e nei giorni festivi parificati alla domenica fa stato l'art. 12 cpv. 2 dell'Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2). Per l'eventuale lavoro negli altri giorni festivi fa stato l'art. 13 OLL2.

⁴ La durata del riposo giornaliero è di principio di almeno 11 ore consecutive. In caso di lavoro fra le 24:00 e le 07:00 il tempo di riposo è di principio di almeno 12 ore consecutive. Il tempo necessario per il rientro alla sede di lavoro in caso di trasferte con ritorno nello stesso giorno non conta come tempo di riposo.

⁵ Dopo una tournée da 3 a 6 pernottamenti devono essere accordati come tempo di riposo la sera del viaggio di ritorno e tutto il giorno successivo. Dopo una tournée di 7 o più pernottamenti devono essere accordati come tempo di riposo la sera del viaggio di ritorno e i due giorni successivi. Per le tournée fuori Europa la Direzione concorda con i delegati dell'Orchestra un periodo di riposo adeguato di volta in volta.

Art. 39 Lavoro notturno

¹ È lavoro notturno quello che va dalle 24:00 alle 07:00.

² Nel caso in cui non sia effettuato lavoro notturno per più di 24 volte durante l'anno civile, la FOSI deve accordare un supplemento salariale del 25% in base all'art. 33 cpv. 1 OLL 1 per il tempo di lavoro svolto dopo le 24:00. Nel caso in cui invece sia prestato lavoro notturno per 25 volte o più durante un anno civile, vale l'art. 17b cpv. 2 e 3 LL combinato con l'art. 32 cpv. 1 OLL 1 (deroga all'obbligo di accordare un tempo di riposo supplementare).

Art. 40 Pause e intervalli minimi tra servizi suonati

¹ All'interno di una prova i musicisti hanno diritto alle seguenti pause che valgono come tempo di lavoro:

- a) prova di 2 ore: 10 minuti (nella fascia fra 30 minuti e 1 ora e 30);
- b) prova di 2½ ore: 20 minuti (nella fascia fra 45 minuti e 1 ora e 45);
- c) prova di 3 ore: 20 minuti (nell'ora centrale);
- d) prova di 3½ ore: 25 minuti (nella fascia fra 1 ora e 10 minuti e 2 ore e 10);
- e) prova di 4 ore: pausa unica di 30 minuti (nella fascia fra 1 ora e 30 minuti e 2 ore e 30) o due pause di 15 minuti.

² Tra i servizi suonati valgono i seguenti intervalli liberi minimi:

- a) tra due servizi suonati: almeno 1½ ore (o 1 ora se la prova del pomeriggio comincia alle 13:30 e dura 2 ore);
- b) tra un servizio e un mezzo servizio, o viceversa: almeno 1 ora;
- c) dopo una prova di 4 ore: almeno 5½ ore;
- d) tra il servizio della sera e quello successivo del mattino: di principio almeno 11 ore.

Art. 41 Vacanze

¹ I musicisti hanno diritto a 6 settimane di vacanza all'anno, di cui 4 consecutive d'estate. Le 2 rimanenti possibilmente durante le vacanze scolastiche.

² Conformemente a quanto codificato nel contratto sui diritti d'interprete di cui al precedente art. 37 CCL OSI, i musicisti hanno diritto a una settimana di vacanza supplementare, possibilmente pure durante le vacanze scolastiche, di compensazione per i diritti d'interprete relativi alla riproduzione su supporti sonori, audiovisivi e/o su *internet* in *podcasting* giusta l'art. 7 lett. a) di detto contratto.

Art. 42 Congedi straordinari pagati e non pagati

¹ Al musicista è accordato un congedo pagato nei casi e nella misura seguenti:

- a) per matrimonio: 8 giorni consecutivi (corrispondenti di regola a una sola produzione). Se il musicista si sposa e non usufruisce di quel congedo durante il tempo di lavoro, la FOSI gli accorda un'indennità *una tantum* di Fr. 1'200.-;
- b) per nascita di figli: 5 giorni consecutivi;
- c) per malattia grave del coniuge, dei figli, della madre e del padre, previa presentazione di un certificato medico: al massimo 10 giorni all'anno (corrispondenti di regola a due produzioni) con l'accordo della Direzione;
- d) per decesso del coniuge o di figli: 5 giorni consecutivi;
- e) per decesso dei genitori, di fratelli o sorelle: 3 giorni consecutivi;
- f) per decesso di nonni, suoceri, cognati, nipoti e zii, per matrimonio di figli, fratelli, sorelle e genitori: 1 giorno;
- g) per trasloco: 1 giorno. Se il musicista esegue il proprio trasloco al di fuori del tempo di lavoro, la FOSI partecipa alle spese di trasloco con un'indennità forfetaria di Fr. 300.-;
- h) per affari sindacali: al massimo 12 giorni all'anno;
- i) con l'accordo della Direzione, il tempo strettamente necessario segnatamente per: il funerale di un collega di lavoro, di bisnonni, nipoti e cugini di primo grado, per ispezioni militari, per comparse davanti ad autorità, per visite e cure mediche, specialistiche e dentistiche non prevedibili (visite e cure prevedibili devono di regola essere effettuate durante il tempo libero).

² Al matrimonio è parificata l'unione domestica registrata e al coniuge sono parificati il convivente e il partner registrato ai sensi della legge e della giurisprudenza.

³ Ad eccezione dei congedi di cui alle precedenti lett. a) e b), che possono essere differiti nel tempo, i congedi previsti al cpv. 1 del presente articolo non possono essere posticipati e, se l'evento che dà diritto a un congedo si verifica quando il dipendente è già assente, il diritto decade.

⁴ Al dipendente che ne fa richiesta scritta per ragioni di formazione e perfezionamento professionale, la FOSI può concedere, se lo ritiene opportuno, un congedo non pagato della durata minima di 1 mese fino a un massimo di 1 anno. Un eventuale rifiuto della richiesta deve essere motivato per iscritto.

⁵ Per congedi prevedibili il musicista deve inoltrare richiesta all'Amministrazione mediante apposito formulario con un preavviso di almeno 3 settimane. La Direzione si impegna a rispondere entro una settimana. Nessuna richiesta soltanto orale verrà presa in considerazione.

Art. 43 Congedi con deduzione di stipendio

¹ Al musicista che ne ha bisogno per motivi giustificati e se le condizioni di servizio e la programmazione lo consentono, può essere accordato un congedo con deduzione dallo stipendio del 60% del valore salariale dell'assenza, e meglio il 60% dello stipendio base, di funzione e per strumenti secondari annuo diviso per i servizi massimi esigibili suonati, moltiplicato per i servizi suonati effettivi di assenza.

² Per il singolo musicista i congedi del cpv. 1 non possono di regola superare 2 produzioni all'anno.

³ Per congedi prevedibili il musicista deve inoltrare richiesta all'Amministrazione mediante apposito formulario con un preavviso di almeno 3 settimane. La Direzione si impegna a rispondere entro una settimana. Nessuna richiesta soltanto orale verrà presa in considerazione.

Art. 44 Congedi per maternità e adozione

¹ In caso di maternità la musicista ha diritto a un congedo di 16 settimane pagate al 100% sulla base del grado d'occupazione prima del parto. Questo congedo inizia al più tardi al momento del parto.

² In caso di adozione di minorenni estranei alla famiglia, il o la musicista ha diritto a un congedo pagato fino a un massimo di 16 settimane.

³ In caso di parto o di adozione la musicista può beneficiare di un congedo, totale o parziale, non pagato per un massimo di 9 mesi a partire dalla fine del congedo pagato; in alternativa, il congedo non pagato può essere ottenuto dal musicista padre. La richiesta deve essere formulata prima dell'inizio del congedo pagato, indicando la durata del congedo non pagato.

Art. 45 Protezione della maternità e della famiglia

¹ Per la protezione durante la gravidanza e la maternità si applicano le disposizioni previste dalla LL (art. 35, 35a, 35b), dall'OLL 1 (art. 60-66) e dall'ordinanza del Dipartimento federale dell'economia sui lavori pericolosi o gravosi.

² Per l'attenzione ai dipendenti con responsabilità famigliari fa stato l'art. 36 LL.

Art. 46 Servizio militare, protezione civile e servizio civile

¹ Durante le assenze per servizio militare, di protezione civile o servizio civile obbligatori i dipendenti hanno diritto allo stipendio intero, senza riduzione delle vacanze.

² L'indennità per perdita di guadagno spetta alla FOSI, nella misura in cui questa versi lo stipendio al dipendente giusta il cpv. 1.

³ Le assenze di cui al cpv. 1 devono essere comunicate all'Amministrazione non appena conosciute.

⁴ Quando la FOSI chiede al dipendente per ragioni di programma di farsi dispensare dal servizio, l'eventuale tassa militare che egli fosse chiamato a pagare gli è indennizzata dalla FOSI. Qualora il dipendente dovesse successivamente ottenere la restituzione della tassa pagata, l'indennizzo versatogli dalla FOSI le deve essere restituito.

Art. 47 Stipendio in caso di malattia o infortunio; obblighi legali

¹ Il dipendente impedito senza sua colpa di lavorare per malattia o infortunio non professionali ha diritto all'intero stipendio netto per i primi 12 mesi e all'80% per i successivi 12 mesi di assenza. In caso di impedimento per malattia o infortunio professionali o per evento a cui risponde l'assicurazione militare il dipendente ha diritto all'intero stipendio netto per tutti i primi 24 mesi di assenza. Al musicista affiliato alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato sono in ogni caso garantite le prestazioni cui avrebbe diritto in caso di pensionamento.

² L'assegno figli non subisce riduzioni.

³ Ai fini del calcolo della durata di cui all'art. 47 cpv. 1 fanno stato anche le assenze discontinue a partire dalla prima assenza di almeno due settimane. Se dopo almeno due anni dall'inizio di assenza di almeno due settimane il musicista riprende il lavoro in modo continuato per più di 90 giorni, egli riacquista il diritto di ricevere lo stipendio in caso di assenza come all'art. 47 cpv. 1.

⁴ In caso di malattia o infortunio di un dipendente, la Direzione ha il diritto di far eseguire visite di controllo da parte di un medico di fiducia della FOSI.

⁵ Il diritto allo stipendio può essere ridotto o soppresso, se il dipendente ha cagionato la malattia o l'infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, se si è consapevolmente esposto a un pericolo straordinario, se ha compiuto un'azione temeraria oppure se ha commesso un crimine o un delitto. Sono inoltre applicabili i principi enunciati negli articoli 37 LAINF e 65 della Legge federale sull'assicurazione militare.

Art. 48 Assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia

¹ La FOSI assicura i propri dipendenti per la perdita di guadagno in caso di malattia.

² La FOSI informa il dipendente che interrompe il rapporto di lavoro sulla possibilità di continuare ad essere assicurato a titolo individuale presso l'assicurazione per la perdita di salario in caso di malattia.

Art. 49 Assicurazione contro gli infortuni

La FOSI assicura i musicisti contro gli infortuni professionali e non professionali, comprese le malattie professionali, secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

Art. 50 Surrogazione

¹ Le indennità giornaliere o le rendite versate dall'assicurazione federale per l'invalidità, così come le indennità giornaliere per perdita di guadagno in caso di malattia spettano alla FOSI, nella misura in cui questa versi integralmente lo stipendio al dipendente giusta l'art. 47 CCL OSI.

² Le indennità versate dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e dall'assicurazione militare spettano alla FOSI sino alla copertura dello stipendio corrisposto. Se esse sono superiori, l'eccedenza spetta al dipendente.

³ Le rendite (indennità uniche) versate dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dall'assicurazione militare federale sono computabili sul salario secondo lo speciale regolamento del Cantone.

⁴ La FOSI subentra fino a copertura dello stipendio corrisposto nei diritti del dipendente, il quale li cede validamente nell'ambito del contratto individuale di lavoro che rinvia al CCL OSI, contro il terzo responsabile.

Art. 51 Assicurazione strumenti musicali

¹ La FOSI stipula un'assicurazione collettiva per gli strumenti di proprietà dei musicisti usati in Orchestra, che copre in particolare i casi di furto e danneggiamento.

² A carico della FOSI è la parte di premio relativa, di regola, a un solo strumento per musicista. Ulteriori strumenti possono essere inclusi nella polizza e la relativa parte di premio essere posta a carico della FOSI secondo suo libero e insindacabile giudizio.

Art. 52 Funzioni pubbliche e sindacali, libertà sindacale

¹ Per l'esercizio di una carica pubblica il dipendente deve ottenere il permesso della FOSI. Il permesso può essere negato, quando dalla carica pubblica derivano limitazioni importanti nell'esercizio della funzione. La FOSI può far dipendere il permesso dal trasferimento ad altra funzione o dalla riduzione temporanea del grado d'occupazione.

² Il dipendente ha diritto di appartenere ad un sindacato e di farsi rappresentare dallo stesso o da persone di sua fiducia nei rapporti con la FOSI.

³ È ammessa l'esplicazione di attività sindacali sul posto di lavoro compatibilmente con i doveri relativi alla funzione e con le esigenze del servizio. L'attività sindacale da parte dei musicisti deve avvenire al di fuori dei servizi pianificati.

Art. 53 Secondo pilastro

¹ La FOSI assicura i propri dipendenti presso l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino.

² La Direzione informa il dipendente che interrompe il rapporto di lavoro sulla possibilità di rimanere assicurato a titolo individuale presso la cassa pensioni.

³ Le parti contraenti si impegnano ad adottare soluzioni pensionistiche favorevoli ai dipendenti, in particolare per favorire il pensionamento anticipato.

Capitolo 5: Fine del rapporto di lavoro

Art. 54 Casi di fine del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro avviene segnatamente per:

- a) raggiunti limiti d'età AVS o invalidità (art. 56 cpv. 1);
- b) pensionamento anticipato (art. 56 cpv. 3);
- c) decesso;
- d) dimissioni del musicista (art. 57);
- e) disdetta durante il periodo di assunzione iniziale quale mancata assunzione in pianta stabile (art. 58);
- f) disdetta per motivi disciplinari, d'incapacità o di conflittualità (art. 59);
- g) licenziamento immediato (art. 60);
- h) soppressione di posto (art. 61);
- i) disdetta della FOSI in caso di lunga assenza per malattia o infortunio (art. 62).

Art. 55 Certificato di lavoro

¹ Al termine del rapporto d'impiego la Direzione rilascia al dipendente un certificato di lavoro che indica la natura e la durata del rapporto di lavoro, nonché la qualità delle prestazioni fornite dal lavoratore. Su richiesta del dipendente l'attestato deve limitarsi alla natura e alla durata del rapporto di lavoro.

² Il dipendente che ne fa richiesta ha pure diritto di ricevere un certificato di lavoro intermedio.

Art. 56 Limiti d'età AVS, invalidità e prepensionamento

¹ Il rapporto d'impiego cessa in ogni caso alla fine del mese, in cui il dipendente raggiunge il limite di età AVS o gli è riconosciuta un'invalidità.

² Per il pensionamento anticipato sono applicabili le disposizioni dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino e il Regolamento riguardante il prepensionamento del personale della FOSI del maggio 2006.

³ Per salvaguardare la qualità artistica dell'Orchestra, la permanenza in organico del musicista oltre il suo cinquantanovesimo anno d'età, che al 1.1.2013 aveva già compiuto i 50 anni, è subordinata al superamento di un esame attitudinale di verifica dell'efficienza professionale da tenersi nel primo semestre del cinquantanovesimo anno d'età. Detta audizione ha luogo dinanzi a un Collegio di tre periti costituito come all'art. 21 cpv. 1 lett. c) CCL OSI.

Art. 57 Dimissioni del musicista

¹ Scaduto il tempo di prova (art. 6), il musicista può rassegnare le dimissioni per la fine di un mese, comunicandole per iscritto alla Direzione della FOSI con un preavviso di almeno 2 mesi nel periodo di assunzione iniziale (art. 7) e successivamente di almeno 6 mesi.

² Il periodo di preavviso può essere ridotto per accordo tra la FOSI e il dipendente.

³ Il dipendente può disdire immediatamente il rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell'art. 337 CO.

⁴ Se il dipendente, senza una causa grave, non inizia o abbandona senza preavviso l'attività lavorativa, la FOSI ha diritto a un indennizzo pari ad un quarto dello stipendio mensile. L'indennizzo può essere ridotto o aumentato a seconda del danno subito dalla FOSI. In caso di contestazione l'Autorità di ricorso decide definitivamente sulla richiesta d'indennizzo avanzata dalla FOSI.

Art. 58 Mancata assunzione in pianta stabile

Scaduto il tempo di prova (art. 6) e sino alla fine del periodo di assunzione iniziale (art. 7), la FOSI può disdire per iscritto per la fine di un mese con preavviso di almeno 2 mesi il rapporto di lavoro del musicista qualificato negativamente dalla Commissione esaminatrice.

Art. 59 Disdetta per motivi disciplinari, d'incapacità o di conflittualità

¹ Scaduto il tempo di prova (art. 6), la FOSI può disdire per iscritto il contratto di lavoro del musicista per la fine di un mese con un preavviso di almeno 2 mesi nel periodo di assunzione iniziale (art. 7) e successivamente con un preavviso di almeno 6 mesi, segnatamente per motivi disciplinari (in base a quanto previsto negli art. 25 e segg. CCL OSI), per motivi d'incapacità (in base a quanto previsto nell'art. 21 CCL OSI) o per motivi di conflittualità che mina il rapporto di collaborazione.

² Il dipendente può chiedere la motivazione scritta della disdetta.

³ In merito all'abusività della disdetta, alla disdetta in tempo inopportuno e alle relative conseguenze fanno stato gli art. 336 e segg. CO e la relativa giurisprudenza.

⁴ Giusta i cpv. 1 e 2 dell'art. 336 CO è segnatamente abusiva una disdetta data:

- a) per una ragione intrinseca alla personalità del dipendente, salvo che tale ragione sia connessa con il rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nella FOSI;
- b) perché il dipendente esercita un diritto costituzionale, salvo che tale esercizio leda un obbligo derivante dal rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nella FOSI;
- c) soltanto per vanificare l'insorgere di pretese del dipendente derivanti dal rapporto di lavoro;
- d) perché il dipendente fa valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro;
- e) perché il dipendente presta servizio obbligatorio svizzero militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero o adempie un obbligo legale non assunto volontariamente;
- f) per l'appartenenza o la non appartenenza del dipendente a un sindacato o per il legittimo esercizio di un'attività sindacale da parte del dipendente;
- g) durante il periodo nel quale il dipendente è nominato rappresentante nella Commissione del personale o in altri organi previsti dal CCL e il datore di lavoro non può provare che aveva un motivo giustificato di disdetta;

⁵ Giusta l'art. 336c CO, dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:

- a) allorquando il lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero e, in quanto il servizio duri più di 11165 giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti;
- b) allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto anno di servizio;
- c) durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto della lavoratrice;
- d) allorquando, con il suo consenso, il lavoratore partecipa a un servizio, ordinato dall'autorità federale competente, nell'ambito dell'aiuto all'estero.

Art. 60 Licenziamento immediato

¹ In presenza di cause gravi a norma dell'art. 337 CO la FOSI può disdire il contratto di lavoro in ogni tempo con effetto immediato.

² Da quel momento cessa il diritto per il musicista allo stipendio, ad ogni indennità, assegno e gratifica.

Art. 61 Soppressione di posto

In caso di soppressione di posto la disdetta della FOSI deve essere data con almeno 12 mesi di preavviso per la fine di un mese.

Art. 62 Disdetta in caso di lunga assenza per malattia o infortunio

¹ La FOSI può procedere alla disdetta del rapporto di lavoro, quando il dipendente è assente per malattia o infortunio da oltre 17 mesi in caso di assenza continua o discontinua, parziale o totale.

² Per il calcolo dell'assenza discontinua si sommano i gradi d'incapacità lavorativa e si rapportano al grado d'occupazione del dipendente sull'arco dei 4 anni precedenti.

³ La disdetta in caso di lunga assenza per malattia o infortunio deve essere data per iscritto dalla FOSI al dipendente per la fine di un mese con un preavviso di 6 mesi.

Art. 63 Rimedi giuridici

In caso di disdetta della FOSI o di dimissioni del musicista giusta gli art. 57-62 CCL OSI, il musicista nel primo caso e la FOSI nel secondo possono ricorrere all'Autorità di ricorso entro 30 giorni dalla notifica.

Capitolo 6: Organi contrattuali

Art. 64 Commissione del personale e artistica

¹ I musicisti assoggettati al presente CCL eleggono la propria Commissione del personale (Orchestervorstand) a scrutinio segreto. Essa è formata da 7 membri, che restano in carica 4 anni e sono rieleggibili. In caso di vacanza l'Orchestra elegge immediatamente un nuovo membro. La Commissione si dota di un regolamento interno.

² La Commissione vigila sul rispetto del CCL OSI da parte dei membri dell'Orchestra e dei musicisti sostituiti e aggiunti e sul fatto che le disposizioni interne siano conformi al CCL

OSI e alla legislazione federale e cantonale. La Commissione verifica la pianificazione del lavoro e l'utilizzo dei servizi tecnici.

³ La Commissione ha la facoltà, in rappresentanza dei musicisti assoggettati al presente CCL, di decidere su proposte della FOSI. Per questioni complesse la Commissione del personale deve in ogni caso sentire preliminarmente il parere dell'Orchestra. Se necessario può far capo a consulenti esterni, in particolare del Sindacato VPOD e dell'Ispettorato cantonale del lavoro.

⁴ La Commissione, unitamente al Direttore artistico-amministrativo della FOSI e al Direttore principale, espleta pure compiti artistici quali vigilare sul buon livello artistico dell'Orchestra, dei Direttori, dei solisti ingaggiati e della programmazione, verificare la pianificazione e l'utilizzo dei servizi suonati, nonché esprimere il parere dell'Orchestra sull'assunzione di musicisti per designazione e sulla scelta del Direttore principale. La FOSI si impegna a considerarne il parere, in particolare nella scelta del Direttore principale.

⁵ La Commissione è diretta da un presidente, eletto a scrutinio segreto dai musicisti tra i membri della stessa. Egli presiede la Commissione in tutti i casi, salvo per i compiti di cui al precedente cpv. 4, per i quali la Commissione è invece presieduta di diritto dal Direttore artistico-amministrativo della FOSI. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio. Il segretario della Commissione viene designato dai membri. Il presidente oppure un membro possono chiedere la convocazione della Commissione.

⁶ La Commissione designa al suo interno due delegati d'Orchestra e un supplente, che collaborano con la Direzione nell'organizzazione delle trasferte, delle tournée e delle produzioni straordinarie. Inoltre essi, per questioni di organizzazione del lavoro e disciplinari, possono intervenire con il Direttore d'Orchestra e devono informare la Direzione di eventuali problemi.

⁷ Ai delegati d'Orchestra è versata un'indennità di Fr. 20.- per seduta. Il delegato-supplente sostituisce il delegato assente.

⁸ Il presidente della Commissione è di diritto il rappresentante dei musicisti nel Consiglio di Fondazione della FOSI. Egli beneficia dell'indennità prevista dallo Statuto della FOSI e resta in carica per 4 anni, con possibilità di rielezione.

Art. 65 Commissione paritetica conciliativa

¹ La Commissione paritetica conciliativa è composta di 3 membri e 1 supplente designati dalla FOSI e di 3 membri e 1 supplente designati dal Sindacato VPOD. Essa può dotarsi di un regolamento interno per il proprio funzionamento. I membri e i supplenti restano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

² La Commissione paritetica conciliativa ha le seguenti competenze:

- a) assicurare la costante collaborazione fra le parti contraenti;
- b) dare la propria opinione sull'interpretazione delle norme del CCL OSI su richiesta di una delle parti contraenti;
- c) operare a favore del miglioramento del presente contratto, formulando alle parti contraenti eventuali opportune proposte;

³ La Commissione paritetica conciliativa è presieduta alternativamente da un membro della FOSI e da un membro del Sindacato VPOD. La Commissione può deliberare se è presente almeno la metà dei rappresentanti di ciascuna parte contraente e decide a maggioranza dei presenti.

Art. 66 Autorità di ricorso

¹ L'Autorità di ricorso è composta da un membro designato dalla FOSI, da un membro designato dal Sindacato VPOD e da un presidente neutro designato dalle parti contraenti di comune accordo. I membri sono idealmente dei giuristi, mentre il presidente, se possibile, è scelto tra magistrati o ex-magistrati. I membri e il presidente restano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

² L'Autorità di ricorso è un tribunale arbitrale ai sensi dell'art. 353 e segg. del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), che statuisce su tutte le vertenze in materia di lavoro tra la FOSI e i propri musicisti, rispettivamente sulle vertenze relative al CCL OSI sottoposte da una delle parti contraenti. Le spese giudiziarie sono ripartite e liquidate come agli art. 104 e segg. CPC.

³ L'Autorità di ricorso è in particolare competente per:

- a) decidere i ricorsi contro le sanzioni disciplinari e le misure cautelari decise dalla Direzione (art. 26 cpv. 4 e 27 cpv. 2);
- b) decidere i ricorsi contro il blocco degli aumenti annui (art. 29 cpv. 4);
- c) decidere i ricorsi in materia di scioglimento del rapporto di lavoro (art. 63);
- d) decidere sull'interpretazione delle norme del CCL OSI e, in generale, formulare pareri giuridici su richiesta di una delle parti contraenti.

⁴ La procedura dinnanzi all'Autorità di ricorso è retta dalla Legge cantonale di procedura per le cause amministrative.

⁵ In quanto non sia disposto il contrario nel presente CCL, contro le decisioni dell'Autorità di ricorso è dato ricorso al Tribunale d'appello del Cantone Ticino giusta l'art. 390 CPC.

Art. 67 Quota sindacale e contributo di solidarietà

¹ L'amministrazione della FOSI provvede al prelievo:

- a) presso i membri del Sindacato VPOD: della quota mensile di affiliazione al Sindacato VPOD;
- b) presso i dipendenti non affiliati al Sindacato VPOD: del contributo di solidarietà per l'applicazione del CCL OSI, che è pari a 2/3 della quota mensile sindacale VPOD. In tal modo il CCL OSI è direttamente applicato anche ai dipendenti non affiliati al Sindacato VPOD ai sensi del CO e della giurisprudenza in materia.

² Tali somme sono riversate mensilmente al Sindacato VPOD, dedotta una provvigione per il lavoro amministrativo della FOSI pari al 2% delle suddette somme.

Capitolo 7: Disposizioni transitorie e finali

Art. 68 Diritto suppletorio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente CCL fanno stato le norme del Codice delle obbligazioni e le altre disposizioni di diritto svizzero.

Art. 69 Durata, disdetta, clausola di crisi

¹ Il presente CCL entra in vigore in data 1.1.2018 ed è di durata indeterminata.


² Esso può essere disdetto da ognuna delle parti contraenti con preavviso di 6 mesi per il termine del 31.12, la prima volta per il 31.12.2023.


³ In caso di importanti eventi, che dovessero mutare profondamente le condizioni di lavoro dei dipendenti o la situazione economica della FOSI, le parti contraenti si impegnano a rivedere il presente CCL e/o i suoi allegati nell'interesse comune, apportando i necessari correttivi.

Lugano, 30 novembre 2017


Le parti contraenti

FONDAZIONE PER L'ORCHESTRA DELLA SVIZZERA ITALIANA (FOSI)


.....
Mario Postizzi,
Vicepresidente


.....
Denise Fedeli,
Direttore artistico-amministrativo

SINDACATO SVIZZERO DEI SERVIZI PUBBLICI (VPOD)


.....
Raoul Ghisletta,
Segretario cantonale


.....
Andreas Laake
Presidente Sez. VPOD OSI

Allegato 1 al CCL OSI: Regolamento per concorsi e audizioni

Art. 1 Bando di concorso

In caso di posto vacante in organico, si bandisce il concorso attraverso inserzioni negli organi di stampa nazionali e internazionali, sulla Rivista musicale Svizzera e gli appositi siti internet.

Art. 2 Commissione di selezione

¹ Le offerte sono esaminate preliminarmente dalla Direzione, la quale si consulta con i violini di spalla, con il Direttore principale, con i capifila della sezione interessata per gli archi, con una prima parte dei fiati e con un esecutore dello stesso strumento per i fiati. L'insieme di queste persone formano la Commissione di selezione.

² La documentazione relativa ai candidati può essere consultata presso l'Amministrazione.

³ Ogni membro dell'orchestra può proporre candidati esclusi.

⁴ La Direzione stabilisce, previo accordo della Commissione di selezione, l'elenco definitivo dei candidati, rispettivamente l'annullamento dell'audizione nel caso di mancanza di candidature idonee.

Art. 3 Candidati residenti

I candidati residenti possono essere oggetto di un primo esame di concorso quando dalla documentazione risultino qualità tali da imporli all'attenzione della Commissione di selezione e qualora il loro numero fosse sufficiente per organizzare una selezione.

Art. 4 Convocazione all'esame di concorso

¹ Nella convocazione dell'esame di concorso, il cui programma è stabilito di volta in volta dalla Commissione di selezione, devono figurare i brani imposti e gli estratti d'orchestra richiesti, i quali sono gli stessi per ogni candidato.

² Gli estratti d'orchestra sono visibili nel sito dell'OSI.

³ Su richiesta, la FOSI precisa ai candidati le condizioni di assunzione.

⁴ I candidati non ammessi al concorso ne ricevono comunque comunicazione contemporaneamente ai candidati ammessi.

Art. 5 Organizzazione dell'esame di concorso

¹ L'organizzazione e lo svolgimento dell'esame di concorso sono curati dalla Direzione, la quale dirige le sedute d'esame avvalendosi di un esperto dello strumento in esame.

² Non ci sono sedute d'esame nei giorni previsti per un concerto.

³ All'esame non sono di regola ammessi più di venti candidati.

⁴ Se necessario si organizza una pre-audizione, in genere il giorno prima del concorso, per selezionare i candidati da ammettere allo stesso. La commissione per la pre-audizione comprende almeno i medesimi membri della Commissione di selezione.

⁵ Le sedute d'esame si svolgono in due fasi (mattina e pomeriggio). All'orchestra è riconosciuto l'equivalente di due servizi suonati. Tuttavia nei casi in cui la seduta d'esame potesse svolgersi entro le 13.30, all'orchestra è riconosciuto l'equivalente di un servizio suonato.

Art. 6 Osservatori

I membri del Consiglio di fondazione, i rappresentanti dell'Unione svizzera degli artisti musicisti (USDAM) e del Sindacato VPOD possono seguire l'esame di concorso come osservatori.

Art. 7 Composizione delle Commissioni esaminatrici

¹ Compongono la Commissione esaminatrice dei primi due turni dell'esame di concorso il Direttore artistico-amministrativo della FOSI, il Direttore principale, tutti i musicisti stabili dell'Orchestra. Secondo le circostanze, la FOSI si riserva il diritto di invitare anche un esperto esterno.

² Compongono la Commissione esaminatrice del terzo turno d'esame:

- a) per uno strumento a fiato: tutti i fiati, il timpanista, i violini di spalla, il Direttore artistico-amministrativo e il Direttore principale;
- b) per uno strumento ad arco: una prima parte di ogni sezione degli archi, il Direttore artistico-amministrativo, il Direttore principale, una prima parte dei fiati, scelta di volta in volta dagli stessi, e tutti i componenti del registro in esame, ritenuto che violoncelli e contrabbassi sono qui considerati un solo registro;
- c) per il violino di spalla e il timpanista: la medesima Commissione dei primi due turni.

Art. 8 Presenza obbligatoria e divieto di contatti

¹ Per tutta la durata del concorso è obbligatoria la presenza della Commissione esaminatrice.

² Contatti o comunicazioni tra la Commissione esaminatrice e i candidati sono assolutamente vietati durante lo svolgimento dell'esame.

Art. 9 Svolgimento del primo turno d'esame

¹ Il primo turno d'esame si svolge dietro un sipario.

² La Commissione esaminatrice, i cui membri possono votare per uno, per diversi o per nessun candidato, procede quindi a una prima eliminazione.

³ Sono eliminati i candidati che non hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

⁴ Per il computo della maggioranza assoluta (la metà più uno dei voti) fanno stato i voti espressi, con esclusione quindi delle schede bianche.

⁵ Il Direttore artistico-amministrativo, il Direttore principale e i capifila della sezione interessata possono chiedere che un candidato eliminato sia ascoltato nuovamente.

⁶ Il voto è segreto, senza discussione né prima, né dopo il voto, e non è ammessa la delega.

⁷ Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, il posto è rimesso a concorso.

Art. 10 Svolgimento del secondo turno d'esame

¹ Il secondo turno d'esame si svolge dietro un sipario.

² La Commissione esaminatrice, i cui membri possono votare per uno, per diversi o per nessun candidato, procede quindi a una seconda eliminazione.

³ Sono eliminati i candidati che non hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

⁴ Per il computo della maggioranza assoluta (la metà più uno dei voti) fanno stato i voti espressi, con esclusione quindi delle schede bianche.

⁵ Il voto è segreto, senza alcuna discussione né prima, né dopo il voto, e non è ammessa la delega.

⁶ Se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta, il posto è rimesso a concorso.

Art. 11 Svolgimento del terzo turno d'esame

¹ Il terzo turno si svolge senza sipario.

² La Commissione esaminatrice procede al voto segreto senza discussione. I membri della Commissione esaminatrice votano ognuno per un solo candidato o per nessun candidato. Non è ammessa la delega del voto.

³ Viene scelto il candidato che raggiunge la maggioranza dei due terzi dei membri presenti. Se non venisse raggiunta la maggioranza dei due terzi dei membri presenti, si procede, previa discussione e dopo un'ulteriore audizione, ad un nuovo voto segreto, per il quale basta la maggioranza semplice dei membri presenti. Il voto è segreto e non è ammessa la delega.

⁴ In caso di parità di voti la Commissione esaminatrice valuta l'opportunità di proporre dei periodi di prova alternati fra i candidati a pari merito in regime di assunzione iniziale. Se questa soluzione non fosse praticabile o se i candidati non vi aderissero, il posto è rimesso a concorso.

⁵ Il Direttore artistico-amministrativo detiene un diritto di veto, di cui è tenuto a fornire le motivazioni.

Art. 12 Svolgimento del terzo turno d'esame per il timpanista

¹ Il terzo turno si svolge senza sipario.

² I candidati sono accompagnati dall'orchestra. Un capofila di ogni sezione di archi e il primo oboe ascoltano in sala, senza suonare. Se necessario, gli strumenti mancanti in orchestra vengono sostituiti.

³ I membri della Commissione votano per uno o più candidati che ritengono idonei per effettuare un periodo di due mesi di prova in orchestra. Sono ammessi al periodo di prova solo i candidati che ottengono la maggioranza semplice dei voti espressi, con esclusione quindi delle schede bianche. Se questa soluzione non fosse praticabile o se i candidati non vi aderissero, il posto è rimesso a concorso. Il voto è segreto e non è ammessa la delega.

⁴ Il quarto turno rappresenta la votazione finale. Le modalità di voto corrispondono al terzo turno per gli altri strumenti.

Art. 13 Procedura per l'assunzione definitiva

¹ Sei mesi dopo l'inizio dell'attività in regime di assunzione iniziale (art. 7 CCL OSI), la Commissione esaminatrice è convocata per dare il suo giudizio sull'esito della prima metà dell'anno di prova, giudizio che viene comunicato dalla Direzione all'interessato per iscritto.

² Entro dieci mesi la Commissione esaminatrice è convocata per decidere il suo preavviso sull'assunzione in pianta stabile o, in casi particolari, il prolungo del periodo di assunzione iniziale giusta l'art. 7 cpv. 2 CCL OSI.

³ La Commissione esaminatrice è la stessa convocata per il terzo turno d'esame (art. 7 cpv. 2 dell'Allegato 1) e decide con voto segreto.

⁴ L'assunzione in pianta stabile o, in casi particolari, il prolungo del periodo di assunzione iniziale devono ottenere una maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri presenti. Non è ammessa la delega del voto.

Allegato 2 al CCL OSI: Regolamento per musicisti sostituti o aggiunti

Art. 1 Contratto di durata determinata

¹ La FOSI stipula con il musicista sostituto o aggiunto di volta in volta un contratto di durata determinata con stipendio fissato per l'effettivo tempo d'ingaggio secondo il tariffario approvato dal Comitato direttivo della FOSI, comprese le indennità di vacanza.

² Al musicista sostituto o aggiunto deve essere consegnata copia del presente allegato a valere quale parte integrante del contratto di cui al cpv. 1, un estratto del CCL OSI con gli articoli a lui applicabili e tutti i documenti inerenti alla sua attività.

Art. 2 Cessione dei diritti d'interprete

Con la stipulazione del contratto di cui al precedente art. 1 cpv. 1, il musicista sostituto o aggiunto cede alla FOSI i medesimi diritti d'interprete ceduti dai musicisti stabili con il contratto indicato all'art. 37 CCL OSI.

Art. 3 Applicazione del CCL OSI

Ai musicisti sostituti o aggiunti si applica il CCL OSI limitatamente agli art. 2, 3 cpv. 2, 3 cpv. 3, 8, 15, 16 cpv. 5, 16 cpv. 7, 20 cpv. 2 lett. a) e b), 23, 28, 33 cpv. 2, 33 cpv. 3, 33 cpv. 4, 35 cpv. 1, 35 cpv. 4, 40.

Art. 4 Diritto suppletorio

Per tutto quanto non disciplinato dal contratto di cui all'art. 1 del presente Allegato o dalle norme applicabili del CCL OSI in base al precedente art. 2, fanno stato le norme del Codice delle obbligazioni e le altre disposizioni di diritto svizzero.